



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2013 (16.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0039 (COD)**

---

**17823/13  
ADD 1**

**CODEC 2970  
COMER 291  
WTO 349  
COWEB 186  
USA 68  
ACP 215  
COEST 406  
NIS 86  
SPG 23  
UD 335**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (prima lettura)

- **Dichiarazioni**
    - *accordo sull'inserimento delle dichiarazioni nel verbale del Consiglio*
    - *decisione di pubblicazione delle dichiarazioni nella Gazzetta Ufficiale*
- 

**Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione  
relativa all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009  
e all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.

A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

**Dichiarazione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011  
in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi  
a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009**

Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("regolamenti di base") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:

- a) provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;
- b) provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;
- c) fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica.

**Dichiarazione della Commissione  
relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi  
a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009**

La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 (il "regolamento di base"), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere tale obiettivo.

\* \* \*

Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.

\* \* \*

La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) No 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.

## **Dichiarazione della Commissione sulla codificazione**

L'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014.

## **Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati**

Nel contesto del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

---